

# CATTOLICISMO E CIVILTÀ MODERNA NEL SECOLO XIX

---

## III.

### IL CARDINAL CONSALVI AL CONGRESSO DI VIENNA.

(Contin. : v. fasc. prec., pp. 426-40)

#### 2. — « ULTRAMONTANISMO » E REGALISMO.

Per questi contraccolpi il cardinale segretario vedeva costantemente dissiparsi successi che gli erano parsi a portata di mano. Egli aveva non poco imparato nei negoziati del 1801 dal primo Console, e sapeva quel che si può in certi casi ottenere con la decisione fulminea del tutto contraria alla prassi tergiversante della curia romana, equilibrata dai contrappesi delle congregazioni centrali e sempre disposta a ritornare sul concluso con distinzioni e sottigliezze. Voleva, come scriveva a Roma, che si afferrasse di colpo la calva fortuna. Consigliava d'agire risolutamente. I contrattempi invece facevan svanir tutto come visioni di miraggio. Nel maggio del '14, nel pieno della vittoria della coalizione, la curia, incerta e malsicura, non osò atterrire l'impressionabile Murat, e le Marche restarono per un altro anno nelle mani del Napoleonide. In Francia, come abbiamo accennato, la pronta soluzione non fu raggiunta, e la situazione poteva esser compromessa se gli avversari, i vescovi insottomessi dell'*ancien régime*, non avessero commesso da parte loro errori anche più gravi. In Inghilterra la stessa vicenda. Il ministro Castlereagh era disposto ad un accordo, se non addirittura a un concordato, ritenuto necessario per l'affrancamento, ormai maturo, dei cattolici; richiedeva solo che si concedessero allo stato quei controlli sull'azione della chiesa di cui disponevano i sovrani cattolici e protestanti: controlli a cui pareva, durante la prigionia di Pio VII, si fosse adattata anche la curia, per-

chè un delegato di poteri del papa, Mg.<sup>r</sup> Quarantotti (1), vi aveva acconsentito con una lettera, che fu occasione d'aspra controversia fra cattolici irlandesi intransigenti e cattolici inglesi e scozzesi, disposti a transigere, e fra i due legati apostolici del regno unito: Mg.<sup>r</sup> Milner della chiesa irlandese e Mg.<sup>r</sup> Poynter della chiesa anglo-scozzese (2). E mentre fra le due parti divampavano amari contrasti, mentre la curia tergiversava, per poi inclinare all'intransigenza, al Consalvi la possibilità di chiudere la secolare guerra fra papato e Inghilterra si presentava lusinghiera; lord Castlereagh appariva quanto mai condiscendente, forse perchè il cardinale non era molto pratico della tecnica empirica dei diplomatici inglesi, di iniziare cioè le trattative completamente digiuni dell'argomento, di chiedere addirittura le informazioni di fatto all'altra parte (il Castlereagh chiedeva al Consalvi d'essere informato degli usi e delle pretese della chiesa romana, e il cardinale, imbarazzatissimo, evitava di definirle) e solo in seguito, quando si son formati una loro opinione, prender le loro decisioni sulla base di una situazione parlamentare e di un movimento dell'opinione pubblica che sfuggon del tutto ai negoziatori che tengono loro testa. Ma anche questo negoziato fu compromesso e non giunse in porto per l'ostinazione irlandese che sognava sempre un cattolicesimo fanatico da secolo XVI (3), e che indispose il ministero e l'opinione inglese, e per le pretese eccessive della congregazione romana incaricata di diriger le trattative. Il Consalvi tendeva a successi in estensione: le congregazioni romane volevano invece l'intensificazione dei principii cattolico-intransigenti.

A Vienna, al primo giungere del Consalvi tutto pareva ben disposto per la restituzione delle Legazioni al papa: Francia e Inghilterra eran benevole, il Metternich escludeva apertamente ogni pretesa austriaca. Ma l'imperatore Francesco I, che già si mostrava freddo, divenne ostile quando si aperse la bega antigieuseppina del vicario apostolico a Venezia e della circolare sulla ricostituzione dei conventi di monache. Poi la specie di biasimo collettivo, che colpì la restaurazione pontificia, fece tirare in lungo i negoziati, e i territori

(1) Sulla controversia intorno alla lettera di Mg.<sup>r</sup> Quarantotti cfr. RINIERY, *Il Congr. di V.*, p. 149 s., 155 s., 616 s. La lettera è riprodotta per intero a p. 673.

(2) La controversia fra i due delegati apostolici s'invelenì anche per il diverso contegno assunto nei confronti dei vescovi francesi non dimissionarii. Cfr. SCHMIEDELIN, op. cit. 2, v. I, p. 301.

(3) Sul contrasto fra irlandesi e anglo-scozzesi cfr. l'acuta relazione del Consalvi in RINIERY, *Il Congr.*, p. 172 ss. Il Consalvi non dissimulava la sua simpatia per Mg.<sup>r</sup> Poynter e i cattolici anglo-scozzesi.

papali, nei lavori di corridoi del congresso, furono per un pezzo considerati possibili indennizzi o per il re di Sassonia che Russia e Prussia volevano spossessare dei suoi territori tedeschi, o per il sovrano italiano che bisognava spogliare per dotare Maria Luisa d'Austria. Il Consalvi rimase a lungo sulla corda. Condannato a un lavoro di sifiso, « inascoltata Cassandra », non mancava di far sentire a Roma le sue rimostranze, che hanno un tono non comune d'energia quando si tenga presente il linguaggio solitamente complimentoso della curia.

La condanna del Longo fece accorto il Consalvi di tutte le ripercussioni gravissime dell'aprire interminabili controversie sul passato, e insieme della gravità della sfida lanciata simultaneamente a tutti i regalismi, che consideravano diritto regio la collazione ai vescovi nominati e in attesa dell'investitura canonica del vicariato capitolare nella loro futura diocesi. È vero che la congregazione degli affari ecclesiastici si richiamava ad un canone di un concilio lionese, e da parte della curia romana si faceva notare come s'invertissero curiosamente le situazioni e come il papa fosse attaccato non per elevarsi al di sopra dei canoni, ma proprio perchè ne assumeva la difesa. Ma era in contestazione se il canone lionese avesse una tale portata (e pareva si riferisse invece a particolari condizioni della chiesa medievale) ed era poi indubbio che da secoli, in Francia, in Germania e altrove si era consentito a tale costumanza. E il Consalvi non era persuaso che convenisse aprire tale contestazione col clero napoleonico francese che, sconfitto l'imperatore, era disposto a starsi quieto e a riparare sotto la protezione di Roma, e si favorisse invece la disposizione semiscismatica degli insottomessi (1):

... La sentenza della Congregazione deputata mi è sembrata di un rigore che eccede tutti i termini, e feconda di effetti fatalissimi. Io ne sono trafitto fino alla divisione dell'anima e dello spirito. In un grande numero di cose che potrei dire sull'oggetto mi restringerò solamente a qualche

---

(1) Disp. Consalvi N. 26 del 17 agosto da Parigi. Questa sezione sul caso Longo è stata riassunta dal RNIERI (*Il Congr. di Vienna*, p. 290 ss.) che ne dà anche alcune citazioni. Credo di doverla riprodurre integralmente perchè essa è capitale per intendere tutta la controversia coi regalismi dei diversi paesi circa la nomina dei vescovi, e perchè manifesta con la massima chiarezza l'orientamento del Consalvi. Consimile a quello del Longo era il caso del cardinal Maury, incorso nelle sanzioni papali per aver assunto l'amministrazione della diocesi di Parigi per designazione dell'imperatore contro il volere papale: senonchè la dignità cardinalizia aggravava il caso. L'insistere sulle debolezze degli ecclesiastici di fronte al potere di Napoleone poteva avere la grave conseguenza di sentirsi replicare che neppure Pio VII a Fontainebleau aveva saputo resistere all'imperatore.

osservazione relativa ai dolorosi risultati di tali misure. Nell'emanare una decisione di tal sorta, sicuramente si è avuto in vista di far altrettanto con tutti gli altri nominati che hanno illegittimamente amministrato le chiese vacanti, giacchè — in eguaglianza di colpa — la giustizia non permetterebbe disuguaglianza di giudizio; e difatti il dispaccio stesso dice espressamente, come ho rilevato di sopra, che si dovranno risolvere coi principi stabiliti nell'emanata sentenza i molti altri casi della stessa specie. Ora, è egli mai possibile che con tutti i nominati che sono in Francia, molti dei quali sono anche vescovi (come esempio quei di Metz, Nancy ed altri) si possa fare quello che si è fatto col Longo? Ed essendo impossibile per mille ostacoli (troppo evidenti perchè io abbia bisogno qui di dettagliarli) di trattar tutti questi ugualmente, quale figura si farà dalla S.ta Sede e qual ferita non si farà alla giustizia, se ricorrendo essi al S.to Padre come il Longo, saranno trattati diversamente da lui, ovvero se non facendosi da loro alcun ricorso, la S.ta Sede li lascerà tranquilli, e resterà indolente contro i rei di una colpa che con punizione sì severa essa viene a riconoscere pubblicamente tanto grave? Ma che parlo io (e questa è l'altra funesta conseguenza di una tale misura) del ricorso che gli altri correi possano fare al S.to Padre? Oh! si è perduto pur troppo uno dei più belli momenti che si fossero mai potuti sperare in un affare di tanto interesse per la Santa Sede. I nominati già accorrevano in folla a dimandare al Santo Padre di rientrare nella di lui grazia; già, in termini più o meno espressivi, riconoscevano in sostanza il loro torto: io ho già trasmesso a Roma qualcuno dei loro ricorsi ed ero nel punto di trasmetterne altri molti. In tal modo la S.ta Sede, oltre il suo gran decoro, veniva a guadagnare col fatto una gran vittoria su di un punto quanto interessante altrettanto arduo e delicato, non potendosi pur troppo negare la contraria consuetudine in Francia, risultante da incontrastabili esempi, non meno che in Portogallo, ed altrove. Ora, dopo un sì severo trattamento, come è quello del Longo, chi sarà mai quello di tutti i nominati che vorrà ricorrere alla S.ta Sede? Ecco dunque come si è perduta la più opportuna occasione che si potesse mai presentare. Ma che dico, chi più vorrà ricorrere? Ben lungi dal ricorrere per rimettersi in grazia, tutti si uniranno anzi a far causa comune per difendersi da siffatte misure, che essi riguardano come durissime non meno pel loro onore che per la qualità della cosa. Sarà un prodigio se almeno si taceranno, e nulla faranno. Ma, quando alcuni di essi saranno dal re nominati a qualche altra sede (ed è impossibile che con dei buoni impegni qualcuno non vi riesca), e quando per lo meno alcuni dei già vescovi, come per esempio quelli di Metz, Nancy ecc., rimangono in possesso delle loro antiche chiese, cosa farà contro tutti questi la Santa Sede? Potrà eseguire con essi le stesse misure che col Longo? Come salverà il suo decoro, e la giustizia medesima? Bisogna aver l'occhio lungo, come suol dirsi, in certi casi. Io non parlerò dell'intrinseco della sentenza non dovendo io aver l'ardire di entrare a farne la censura: posso ben dire con rispettiva libertà che se io

avessi avuto l'onore di essere nella congregazione, siccome ognuno è libero nel suo sentimento, il mio voto non sarebbe certo concorso nel totale di una misura siffatta. Io lo dico con V. E. con tanto più di confidenza, in quanto che un prelado assai rispettabile mi ha assicurato che, avendo parlato coll'E. V. su tale affare prima che la sentenza fosse pubblicata, trovò in V. E. questi medesimi sentimenti, per il che io debbo credere che l'E. V. non sia concorsa col suo voto nel pieno di tale risoluzione. Ma qual rimedio ora che la cosa è fatta? In verità non ce ne vedo alcuno che la ripari pienamente. Pure per diminuire il danno per quanto è possibile, io ardisco di suggerire, e supplicare che almeno si facciano seguire subito quelle riabilitazioni che nelli articoli 3.<sup>o</sup> e 4.<sup>o</sup> sono riserbate a beneplacito della Santa Sede (1). Anche prescindendo da tutti i riflessi finora esposti, i segni di vera respiscenza, e le penitenze praticate per tre mesi prima della sentenza, come si riconosce nell'articolo 1.<sup>o</sup>, ci pareva (lo dirò francamente ancor io come lo dicono tutti) che avrebbero fatto meritare al Longo un trattamento assai meno severo nella sentenza medesima, certo possono meritare una reintegrazione ad un uomo che così docilmente, prima e dopo, si è prestato a tanto. Questa sollecita reintegrazione potrebbe smorzare un poco il fuoco e riparare in qualche parte i sinistri effetti di un tal fatto che ha eccitato generalmente il più grande malumore. È cosa dolorosissima per tutti quelli che sono attaccati al Santo Padre, che un pontefice e un sovrano che, per il suo personale carattere, non meno che per la sua qualità è la stessa dolcezza e clemenza personificata, abbia da farsi ora passare per un Paolo IV e per uno dei più severi uomini che abbiano mai esistito. Tutto questo è dovuto (sia permesso il mio attaccamento di dire liberamente quello che penso) a chi, stimabile d'altronde per l'integrità dei costumi, e per la rettitudine delle intenzioni, non ha però nè cognizione dei tempi, e degli uomini, nè tatto, nè prudenza, nè uno zelo « secundum scientiam » per poter senza gravissimo danno, e senza compromettere la S.ta Sede e N.ro Signore, essere nel posto che occupa, posto che dà per necessità tanta direzione e tanto influsso in queste materie (2). Credo che V. E. intenda chi voglia io designare, e perciò mi risparmiò il dispiacere di nominarlo, ma se non mi intendesse, il bene della cosa e di N.ro Signore, a cui sono sempre pronto a sacrificar tutto, me lo faranno nominare senza difficoltà. \*

---

(1) Questi articoli stabilivano la privazione dei benefici, della cura d'anime, della confessione e della predicazione, fino a che il Longo non ottenesse l'indulto della S. S.

(2) Il Rinieri (loc. cit.) ritiene che qui il Consalvi si riferisse a Mg.<sup>r</sup> Morozzo relatore della sentenza: la forma lungamente contorta di cui si serve il Consalvi mi fa dubitare che invece si tratti di un cardinale della commissione che giudicò il Longo.

E in un post-scriptum insisteva: che non si facessero illusioni circa il poter agire con tutti gli ecclesiastici fatti amministratori delle diocesi a cui erano stati designati da Napoleone, nello stesso modo con cui si era proceduto verso il Longo.

In ogni caso che questa lettera non avesse alcun effetto, e si credesse di proseguire in questa materia colli stessi principî, e nello stesso modo, prego vivamente che si rifletta assai seriamente, quanto ai nominati per la Francia, alla consuetudine della loro amministrazione come vicari capitolari, la quale non si può in verità negare, e che è riconosciuta nella stessa risposta alla difesa del cardinal Maury che già inviai. Oltre che questa circostanza se non può scusare, può diminuire però la colpa di tali nominati, sia pur certa V. E. che, se ad un ricorso di uno di questi nominati si volesse obbligarlo a subire quello che si è fatto subire al Longo, tutti i vescovi della Francia ed il governo stesso si opporrebbero, nè lascerebbero eseguire la sentenza, con sicuro scapito del decoro di chi l'avesse emanata. Il non seguire pienamente con gli altri le stesse tracce che si sono seguite col Longo, potrebbe giustificarsi con la circostanza particolare di Spoleto, che era una sede vescovile dello stato pontificio, per cui si è potuto credere doversi procedere in una maniera particolare. Non so se fosse da preferirsi a questo motivo quello del non esserci in Italia la stessa consuetudine che è in Francia, di cui ho parlato di sopra. Questo motivo che potrebbe salvare anche le misure severe che si volessero prendere contro il vescovo di Nancy (1) che si installò in Firenze, sarebbe soggetto a due non leggiere difficoltà; una è che si risponderebbe che, Firenze essendo allora divenuta Francia, poteva benissimo quel vescovo temere che il governo non gli avrebbe menata buona la ragione della non consuetudine, ed avrebbe punito gravemente la sua resistenza e così trovare in questo timore una scusa per diminuire alquanto il suo reato. L'altra difficoltà è che, non essendo possibile l'esecuzione contro il vescovo di Nancy, che si trova in Francia, delle forti misure che si sono potute eseguire contro il Longo, la prudenza sembra consigliare di non compromettersi, e perciò per astenersene con una qualche apparenza di ragione, sembra preferibile il motivo che si verifica nel solo Spoleto, cioè della qualità di Stato Pontificio.

Alcuni di quei soggetti, che già nominati a diverse chiese di Francia ne ricevettero dai capitoli rispettivi e ne sostennero l'amministrazione, hanno incominciato ad agire o in iscritto o a voce presso di me, per purgarsi dinanzi alla Santa Sede della macchia contratta in quella occasione, che li fa essere riguardati dal Santo Padre con occhio non favorevole, e loro cagiona un positivo discredito in queste popolazioni. Invio infatti a V. E. contemporaneamente una lettera per Sua S.tà di Brue già no-

(1) Era l'Osmond che Napoleone da Nancy aveva trasferito a Firenze.

minato al Vescovado di Gand, ed i due nominati all'Arcivescovado di Aix ed al Vescovado di Sant-Flour mi si sono raccomandati perchè volessi sollecitare le risposte della S.tà Sua alle lettere già da essi indirizzate alla medesima per tale oggetto. Essendo quindi Sua S.tà nel caso di dover prendere un qualche partito sui soggetti suddetti ed altri che hanno con essi avuta comune la condotta, è bene che V. E. non ignori che, essendo stata annunziata da qualche giornale la ritrattazione fatta dall'arciprete De Longo, ed il giudizio portato da Sua S.tà sopra di lui, benchè non sia stato nemmeno riferito il vero tenore della sentenza, pure quelli che si trovarono già nel caso medesimo del De Longo si sono non poco allarmati temendo una qualche forte provvidenza anche attorno a ciascuno di loro. Essi più ragioni adducono a propria discolpa e più segnatamente la consuetudine introdotta e mantenuta fino a quest'ultimi tempi in Francia, che i nominati dal governo a qualche chiesa ricevono subito dal capitolo ed esercitano le facultà di vicari, consuetudine che è più che certa ed incontrastabile in questo regno. Aggiunsero poi, e fanno gran forza sul fatto stesso del Santo Padre, cioè che cinque dei nominati a diverse chiese di Francia, sebbene almeno 4 di essi avessero come vicari esercitata l'amministrazione, pure, lungi dall'essere ripresi o condannati da Sua S.tà per un tale fatto, ricevertero anzi da Savona la canonica istituzione col mezzo delle apostoliche bolle, e quindi non sanno comprendere come, dopo aver loro accordato un simil favore, si volesse ora, con una manifesta contraddizione, procedere contro di essi e contro altri che tennero un'eguale condotta, riguardandoli come colpevoli. Non ho io mancato all'occasione di far sentire che, quando Sua Santità rilasciò a questi 5 soggetti le bolle di canonica istituzione, ignorava probabilmente che essi si fossero di già mischiati nell'amministrazione delle diocesi alle quali erano stati nominati, ma mi è stato replicato che di qualcuno di essi, cioè quello di Asti, non poteva ciò ignorare Sua Santità, avendone ricevuta, mentre si trovavano in tale amministrazione, qualche carta relativa agli affari della diocesi che amministravano. Da ciò potrà V. E. dedurre quanto sia delicato un tale affare e con quanta circospezione convenga procedere. Osservi ancora che, se si procedesse con rigore con qualcuno di quelli che hanno incominciato a ricorrere si allontanerebbero necessariamente gli altri dal farlo, dal che ne risulterebbe poi disprezzo e disdoro alla Santa Sede. Dove che in vista di tali ed altre gravi considerazioni sarebbe espediente che si facesse un sacrificio del rigore della legge e di quelle pene che con ragione si potrebbero infliggere agli ecclesiastici che ritennero senza bolle nei scorsi tempi le amministrazioni delle chiese in seguito della nomina di essi fatta alle medesime, e che il Santo Padre si contentasse di avere da essi un qualche atto con cui venissero a riconoscere di essersi mal condotti, e di avere giustamente incontrato il disgusto del Santo Padre, atto il quale di sua natura mi sembra molto più interessante per la Santa Sede di quello che il castigo degli ecclesiastici che hanno tenuta la enunciata condotta, poichè verrebbe a formarsi uno stato in Francia contro la consuetudine

allegata in loro favore, e potrebbe anche abolirla del tutto, concorrendo a condurre tale abolizione, e la disapprovazione del papa, e la confessione del torto di quei medesimi soggetti che si mischiarono in siffatta amministrazione. Questi atti potranno agevolmente aversi anche da tutti se si proceda blandamente coi primi, ma non può sperarsi che accadesse altrettanto se si ponesse in esecuzione un qualche tratto di severità e di condanna, quantunque il discredito che incontrano nelle popolazioni specialmente quei vescovi che assunsero già l'amministrazione di altre chiese li spinga fortemente a ricorrere alla Santa Sede per riacquistarne la grazia e con essa la confidenza delle popolazioni. Forse non tutti gli atti che verranno indirizzati al Santo Padre saranno tali e tanto ben concepiti da incontrare la di lui piena e perfetta soddisfazione, giacchè alcuni, credendosi giustificati da buona fede, o bastantemente fondati sulla consuetudine, avranno forse difficoltà di fare delle dichiarazioni in termini che riguarderanno come umilianti. Ma intanto quelli che si troveranno perfettamente conformi alle viste del Santo Padre saranno molto utili al soprannominato oggetto; gli altri, che fossero un poco più deboli, potrebbero rettificarsi e porsi in una maggiore luce nelle risposte di Sua Santità da rendersi pubbliche, nelle quali, rinnovandosi la disapprovazione della Santa Sede delle amministrazioni sostenute dai nominati alle Sedi medesime, si accettasse quel qualunque atto di sommissione che facessero i colpevoli, come quello che include almeno virtualmente la confessione del torto, e l'adesione al pontificio giudizio.

In realtà, il presunto diritto della Santa Sede circa le sedi vacanti e il divieto dell'amministrazione da parte dei vescovi nominati e non ancora investiti canonicamente non si presentava con la certezza di un diritto divino da difendersi a oltranza e senza possibilità di transazioni perchè diritto di Dio, ma come una conquista da attuarsi contro un uso diffuso in molta parte d'Europa — e in base a un titolo di cui non c'era da parte della curia un'assoluta certezza; ma una volta che questa conquista fosse stata raggiunta sarebbe stata affermata prerogativa imprescrittibile del seggio papale. Da parte di Roma si cercava di consumare e di consolidare ciò che nel linguaggio regalistico si chiamava un' « intrapresa ». La curia romana vi era spinta dalla necessità di dare un valore assoluto ad un principio di cui si era specialmente avvalsa durante la lotta contro Napoleone, per rendere impossibile il funzionamento delle amministrazioni diocesane che il potere civile cercava di stabilire in mancanza delle investiture canoniche, dando ai vescovi nominati le funzioni di vicari, aveva voluto atterrire gli amministratori con l'accusa di scisma e d'intrusione; e ora, caduto l'imperatore, voleva elevare questo argomento di battaglia a principio valido per tutte le chiese, dato poi che della



lotta papale contro Napoleone tutti i sovrani avevan tratto vantaggio. Questa tattica pareva imprudente al Consalvi; prevedeva le resistenze dei diversi episcopati e dei diversi governi fautori del regalismo. Proponeva invece, come più consona al fine, la massima mitezza verso i presunti intrusi: lasciare in sostanza ciascuno di essi singolarmente preso, di fronte al potere papale; ottenere scuse e giustificazioni. Queste giustificazioni, sommate insieme, avrebbero accreditato il regime « ultramontano » per testimonianza di quanti si erano impegnati a fondo in senso contrario.

Alle stesse conclusioni giungeva, indipendentemente dal Consalvi, in quei giorni stessi un indubbio zelante come monsignor Severoli nunzio a Vienna, che con ogni lena cercava d'introdurre le massime « ultramontane » non solo nelle chiese dell'impero austriaco ma anche in quelle di Russia che, per le vicende di quegli anni, era sotto il controllo della nunziatura di Vienna e che l'arcivescovo primate di Mohilew Stanislaw Sicstrzencevicz reggeva secondo i criterii cesareo-papisti della corte di Pietroburgo. Eppure lo zelante monsignor Severoli consigliava cautela: che non si spiegasse in un momento così inopportuno tutta l'ampiezza delle rivendicazioni ultramontane intese a fare dei vescovi docili subalterni del papa, fuori del controllo regio. A proposito della condanna del Longo egli si era dato da fare, sì, per diffonderla fra i vescovi nominati alle sedi austriache, ma con poche speranze di successo, « perchè anche i più buoni accozzano le più storte idee a tanti punti della nostra disciplina ».

Anch'essi come il Longo si erano mescolati negli affari temporali e spirituali delle future diocesi, però:

seguendo i loro esempi antichi e gli usi del paese, i quali usi non è presumibile che fossero ignoti alla S. S. Per esempio il defunto arcivescovo di Leopoli, quando era nominato, *se immiscuit in spiritualibus futurarum ecclesiarum*, e constava dagli atti mandati a Roma. Il vescovo nominato di Sant'Ippolito era vicario capitolare, come dagli atti apparisce. L'arcivescovo nominato di Vienna era in possesso dei beni della futura sua mensa, e questo appariva dagli atti. I vescovi ungheresi subito dopo la loro nomina hanno le rendite, il posto in dieta, ne' sinodi e ciò è notissimo in tutti gli atti. Si potrà dunque ben provvedere all'avvenire, ma al presente i suddetti nominati possono sperare dall'animo clementissimo del Santo Padre ogni benignità apostolica, poichè si sono uniformati, e, dirò almen di molti, loro malgrado ad una pratica di tanti anni e di prelati cospicui. Io stesso che dopo le note apostoliche lettere del S. P. desiderava di non vedere qui [che] de' vicari apostolici dovetti cedere e lasciarne la decisione al Sommo Pontefice. Il S.to P. sa quante cose si fanno qui

contro il gius comune e le sostengono, e non vi è speranza di raddrizzarle (1).

Così scriveva per giustificarsi dei rimbrotti che gli erano stati mossi in una relazione al pontefice dal cardinale di Pietro — di trascuranza nell'assicurarsi degli spiriti di devozione dei vescovi nominati, e della sua troppo facile contentatura — il Severoli che di lì a non molti anni in conclave doveva vedersi levare contro il veto austriaco! (2).

E si trovava fra l'intransigenza degli uffici aulici, che non volevano a nessun patto recedere dalle consuetudini giuseppine, e la Curia romana, rappresentata dal di Pietro (3), che reclamava dal vescovo nominato di Leopoli una dichiarazione di riconoscimento della bolla « Auctorem fidei », la condanna del sinodo di Pistoia, l'impegno di non far impugnare nei seminari detta bolla e la promessa di attenersi in tutto alla chiesa romana, e d'assentire in tutto al romano pontefice. Era la richiesta d'introdurre di colpo l'oltremontanesimo nelle fortezze giuseppine.

Similmente per gli affari russi il Severoli si trovava di fronte alla richiesta di muovere all'attacco del primate di Mohilew troppo ossequiente all'indirizzo regalistico dello zar e di piegare alla prassi italiana anche quelle chiese, in un momento delicatissimo, cioè quando lo zar aspirando a riunire sotto il suo scettro tutti i Polacchi in un regno costituzionale rivolgeva una particolare attenzione alle cose cattoliche. Nel settembre '14 s'era presentato al nunzio a Vienna, raccomandato dai ministri di Sardegna e delle due Sicile (Ferdinando IV), cioè dal conte de Maistre e dal duca di Serracapriola, un abate Lochmann (4) che con l'appoggio di un gruppo di fedeli, evidentemente di ispirazione gesuitica, si offriva come candidato a vescovo ausiliario con diritto alla successione, del primate di Mohilew, in modo che alla morte di costui la chiesa russa sarebbe stata condotta secondo l'in-

(1) Dispaccio Severoli dell'8 agosto 1814.

(2) ARTAUD DI MONTOR, *Storia del pontefice Leone XII*, Milano, 1843, p. 50.

(3) Allegato al dispaccio Severoli del 4 luglio '14 è un giudizio molto aspro del di Pietro sulla facile condiscendenza del nunzio circa le nomine della corte di Vienna. Un altro biasimo dello stesso genere è allegato al dispaccio n. 46 del 24 ott. '14. Il di Pietro aveva avuto parte notevole nella redazione della bolla « Auctorem fidei » che condannava Scipione de' Rizzi.

(4) Su di lui cfr. A. BOUDOU, *Le S. S. et la Russie*, 2.<sup>me</sup> ed., Paris, 1922, pp. 24-26, 73, 119, 149.

dirizzo romano, e perciò chiedeva che si facesse qualche apertura in proposito collo zar che si trovava a Vienna.

A prova dell'importanza della cosa il Lochmann allegava vari documenti, fra cui una lettera del primate stesso, che si rivelava più ardente fautore del cesareo-papismo dello zar che della disciplina ecclesiastica papale (1). Il Severoli, che in questo periodo era già affiancato dal Consalvi giunto a Vienna il 2 settembre, non si mostra però persuaso. Certamente non è ammiratore dell'arcivescovo di Mohilew e ne conosce i difetti, ma tien presente com'egli si sia comportato esemplarmente, per testimonianza stessa del Serracapriola, durante la cattività del papa, e come non abbia abusato dei poteri eccezionali affidatigli (2): consiglia perciò, d'accordo col Consalvi, di non far nulla di tale progetto. Del resto fin dal 20 luglio il Severoli aveva sconsigliato dallo stuzzicare l'arcivescovo di Mohilew:

Si persuada V. E. che per quanto sia in discredito questo arcivescovo, se noi lo toccheremo un po' troppo, troverà appoggi a Pietroburgo, che c'imbarazzeranno con danno della religione e della S. S. Non vorrei si scrivesse colà che le mie concessioni sono un abuso d'autorità. Il minor male sarebbe la patente di un illuso e di un ignorante per me. Se ciò accade, non esiterò a sottoscrivere io per primo la patente; ma pianterò ad un tempo tante conseguenze che io preveggo luttuose ai nostri affari spirituali e temporali.

E quasi a conferma di tali previsioni, subito dopo i primi contatti coi ministri russi venuti a Vienna il Consalvi riceveva richieste che, come vedremo, ricordavano troppo quelle che Napoleone aveva presentato al papa prigioniero in Savona e a Fontainebleau. Non per nulla il gallicanesimo del Bonaparte aveva avuto un incremento dai rapporti collo zar a Tilsit e ad Erfurt.

Circa le diocesi austriache il Severoli, pur non usando la franchezza che poteva esser consentita al Consalvi, non si mostrava favorevole alla richiesta di dichiarazioni di tenore ultramontano ai vescovi nominati. Ogni comunicazione diretta fra i vescovi e il nunzio era interdetta dalla legislazione austriaca e prima di ricorrervi, con la conseguenza di provocare un grosso conflitto, il Severoli voleva da Roma

---

(1) Cfr. disp. Severoli n. 40 del 26 sett. e 3 ott. '14, con gli allegati forniti dal Lochmann sulla situazione ecclesiastica russa. Gli avversari riuscirono a far condannare la benevolenza del primate per la società biblica col breve *Magno et acerbo dolore* del 3 sett. 1816. Il primate non se ne dette per inteso.

(2) Disp. cit. del 3 ott. '14.

la conferma delle disposizioni. Da parte sua opinava, certo d'accordo col Consalvi: «S. S. nella sua sapienza farà ciò che più conviene. A me sembra che una sanatoria sul passato, attese le circostanze, equivalga a una proibizione per l'avvenire». Era lo stesso consiglio che da Parigi aveva dato il segretario di stato: concedere un'amnistia a chi aveva amministrato la propria diocesi senza investitura canonica in maniera da confermare che un tale procedere era condannato (1).

Ma a Roma non si era convinti di ciò. Si era trasportati ancora dall'impeto combattivo con cui si era tenuto testa a Napoleone: la rigida applicazione del canone lionese veniva considerata come premio spettante al papa per la dura lotta sostenuta, che aveva giovato alla causa di tutti i sovrani, e che dall'Europa era stata ammirata. Proprio contro la rivendicazione, da parte dello stato laico, di amministrare le diocesi facendo a meno del consenso pontificio, si era combattuto con Napoleone; e non si voleva rinunciare al bottino della vittoria. La cosa era più importante di quanto può parere a prima vista. Il potere laico che aveva incamerato le antiche autonomie locali delle singole chiese, tendeva a mantenere saldo il principio che l'elezione fosse tutto e che l'investitura canonica non fosse altro che una formalità complementare. Invece la Santa Sede voleva accentuare il carattere essenziale dell'investitura canonica, evitare che con quella procedura dell'amministrazione da parte del vescovo eletto si potesse durare per gran tempo senza le bolle pontificie, e che si potessero avviare le cose, come aveva tentato Napoleone, verso un'autonomia ecclesiastica nazionale non molto dissimile dallo scisma anglicano d' Enrico VIII. Perciò s'insisteva nella stretta interpretazione del canone lionese che interdiceva al vescovo nominato ogni intromissione nel governo della chiesa e del suo patrimonio sacro, in quanto prima della ordinazione canonica egli avrebbe commesso una profanazione. Ma l'argomento religioso accompagnava, se non addirittura li copriva, fini di politica ecclesiastica. Non solo, pei rapporti con gli stati, si rendeva più agevole l'insediamento di amministratori apostolici nelle diocesi vacanti, sminuendo l'autonomia delle diocesi stesse, ma si dava un notevole impulso ad una radicale modificazione delle funzioni e del diritto episcopale nella costituzione interna della chiesa. Fino a tutto il settecento era stata viva la tradizione cristiana che i vescovi erano

---

(1) Disp. n. 53 del 23 nov. '14. Cfr. anche i dispacci Severoli del 10 sett. e del 3 dic. sulle difficoltà e sui danni di tentar di comunicare direttamente coi vescovi senza passare pel tramite degli uffici aulici.

i successori degli apostoli, che il loro diritto proveniva direttamente da Dio e che il papa non poteva essere altro che il primo dei vescovi. L'indirizzo oltremontano, che si apriva la via in questa controversia, faceva dei vescovi agenti ed ufficiali del papa, che, vescovo universale, delegava loro una particella del suo potere ecumenico: tesi che doveva trionfare nel secolo XIX.

*continua.*

ADOLFO OMODEO.